



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. III, 27/05/2026, n. 1217: CCNL. La dichiarazione di equivalenza è un elemento strutturale dell'offerta. La sua omessa presentazione comporta sempre l'esclusione della gara non essendo sanabile mediante soccorso istruttorio né in sede di verifica dell'anomalia. Il Correttivo ha infatti valorizzato la natura sostanziale della dichiarazione di equivalenza e la sua diretta incidenza sul contenuto dell'offerta.

La sentenza in commento ha accolto il ricorso con cui il secondo graduato è insorto avverso l'aggiudicazione disposta a favore del miglior offerente selezionato che, a suo dire, andava escluso dalla gara non avendo dichiarato in sede di offerta l'equivalenza del diverso CCNL indicato come alternativo.

Il TAR Veneto esordisce ricostruendo il quadro delle previsioni contenute nell'art. 11 d.lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce: a) l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare negli atti di gara il contratto collettivo applicabile al personale dipendente dell'appalto (comma 2); b) la facoltà, per l'operatore economico, di avvalersi di un diverso contratto collettivo (comma 3), producendo già in sede di presentazione dell'offerta apposita dichiarazione di equivalenza – dal punto di vista delle tutele normative ed economiche – del contratto proposto rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante (comma 4, prima parte); c) la necessità di un subprocedimento per la verifica dell'effettiva equivalenza dei due contratti, proprio per il caso di divergenza tra il CCNL proposto dall'operatore e quello indicato negli



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

atti di gara, da esperire secondo i parametri della discrezionalità tecnica tipici del giudizio di anomalia dell'offerta di cui all'art. 110 d.lgs. 36/2023, in conformità all'Allegato I.01 (comma 4, ultimo periodo).

Il TAR Veneto richiama l'attenzione sul fatto che l'Allegato I.01 introdotto dal d.lgs. n. 209/2024 ha rimarcato espressamente la necessità di produrre la dichiarazione di equivalenza già in sede di presentazione dell'offerta, evidenziando come tale collocazione temporale compri che la predetta dichiarazione attiene direttamente al contenuto dell'offerta stessa, incidendo sulla determinazione del costo della manodopera e sulla sostenibilità della proposta contrattuale.

Ne discende, ad avviso del TAR Veneto, che la dichiarazione di equivalenza si configura come un elemento strutturale dell'offerta (e non già come un mero adempimento procedurale), per cui la sua omessa presentazione integra una causa di esclusione dalla gara insuperabile, non potendo essere sanata mediante il soccorso istruttorio, dal momento che ogni integrazione successiva si tradurrebbe in una inammissibile modificazione postuma della proposta negoziale.

[Consulta la sentenza](#)